

6.3. Franchising

40. Per quanto riguarda il piccolo numero di franchising di Leffe o Hoegaarden, Interbrew limiterà l'obbligo di non concorrenza al tipo di birra (alla spina, in bottiglia, in lattina) che è oggetto della formula di franchising. Essa imporrà, tuttavia, un obbligo di acquisto minimo per tale birra pari al 25 % di tutte le birre acquistate. Per quanto riguarda il sistema di franchising di Radio 2 non vi saranno obblighi di non concorrenza o clausole di imposizione di volumi.
41. Ciò significa che in futuro qualsiasi affiliato di Leffe o Hoegaarden avrà la libertà di acquistare e rivendere qualsiasi tipo di birra (alla spina, in bottiglia o in lattina) da produttori terzi ad eccezione della birra di abbazia per un locale Leffe o della birra di frumento per un locale Hoegaarden. Un affiliato di Radio 2 avrà la libertà di acquistare e rivendere qualsiasi tipo di birra da produttori terzi (alla spina, in bottiglia o in lattina).
42. Come è stato affermato sopra (punto 18) Interbrew è proprietaria della maggior parte dei locali in franchising o li prende in affitto come primo affittuario. Interbrew si riserva il diritto di trasformare i contratti di franchising esistenti in contratti di sublocazione. In tal caso imporrà la clausola meno restrittiva di imposizione di volumi per i contratti di locazione/sublocazione senza abbinarla all'obbligo di acquisto minimo del 25 % per la birra in franchising.

6.4. Concessioni

43. Interbrew tratterà i circa 100 contratti di concessione nella stessa maniera dei contratti di (sub)locazione. Quando Interbrew ottiene la concessione si verifica una situazione molto simile a quella in cui Interbrew è il primo affittuario. Essa nominerà come subaffittuario il gestore di un

locale e quest'ultimo sarà soggetto all'obbligo di non concorrenza per i contratti di locazione/sublocazione.

44. Ciò significa che il gestore del locale che effettivamente utilizza la concessione avrà la possibilità di vendere birra trappista e altri tipi di birra in bottiglie e in lattine.

6.5. «Afstand openingstaks»

45. Interbrew ha informato la Commissione che non imporrà più obblighi di non concorrenza o clausole di imposizione di volumi ai gestori di locali che rilevano il locale da Interbrew entro un anno da quando Interbrew ha posto termine alla sua utilizzazione.

V. CONCLUSIONI

In considerazione delle modifiche apportate ai contratti notificati la Commissione intende adottare una posizione favorevole nei confronti di tali contratti. Prima di procedere in tal senso la Commissione invita tutte le parti interessate a presentare le proprie osservazioni, entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, per posta o per fax, al recapito indicato qui di seguito, citando il riferimento Caso COMP/A37.904/F3 — Interbrew:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione F
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 98 02.

Qualora una parte ritenga che le sue osservazioni contengano segreti commerciali, essa deve indicare i brani che a suo giudizio non dovrebbero essere divulgati in quanto contenenti segreti commerciali o altre informazioni riservate, motivando la sua richiesta. Se alla Commissione non perviene una richiesta motivata, essa parte dal presupposto che le osservazioni non contengano informazioni confidenziali.

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.2981 — Knauf/Alcopor)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2002/C 283/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 12 novembre 2002, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa francese Knauf La Rhénana SAS, appartenente al gruppo tedesco Knauf («Knauf»), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'impresa svizzera Alcopor Knauf Holding AG («Alcopor») mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Knauf: produzione di prodotti per l'isolamento termico ed acustico, gesso e prodotti di gesso e altri materiali da costruzione,
- Alcopor: produzione di prodotti per l'isolamento termico ed acustico.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; rettifica: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; rettifica: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rivela che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 ⁽¹⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il riferimento COMP/M.2981 — Knauf/Alcopor, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.3013 — Carlyle Group/Edscha)

(2002/C 283/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 13 novembre 2002 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa delle Isole Cayman CEP General Partner, LP, appartenente al gruppo americano The Carlyle Group («Carlyle»), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo dell'insieme dell'impresa tedesca Edscha AG («Edscha») mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Carlyle: gruppo di investimento nel capitale di società non quotate in borsa che controlla un'ampia gamma di imprese tra le quali Honsel International Technologies, produttore di componenti per auto e di estrusi in alluminio,
- Edscha: fabbricazione di componenti per auto, in particolare sistemi di cerniere e tetti per auto cabrio.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale indicando il riferimento COMP/M.3013 — Carlyle Group/Edscha, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.
